

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3642-231-588-796-961-B

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 3642)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, AMODEO, BARBALACE, ZAVETTIERI, CRESCO (231); GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO, TAMINO (588); FOSCHI, ANSELMI, ABETE, BALESTRACCI,

BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUSSO VINCENZO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANTUZ, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, ZOLLA, ZOPPI (796); SAMÀ, PALLANTI, BELARDI MERLO, BIRARDI, CODRIGNANI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GIADRESCO, GUALANDI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, PICCHETTI, POCHETTI, RICOTTI, SANFILIPPO, SANDIROCCO (961)

(V. Stampati Camera nn. 231, 588, 796 e 961)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 maggio 1986

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 dicembre 1986 (Stampato n. 1820)

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 dicembre 1986*

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamenti e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, alla cultura, alla scuola, all'accesso e alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

ART. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'en-

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

ART. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità della abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata

trata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma precedente sono chiamati a far parte, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori stranieri immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente interessate al problema;

d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

e) tre rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti

in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;

b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

d) identica;

e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle Regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

f) identica.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tute-

civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma precedente fanno parte il ministro degli affari esteri, il ministro dell'interno, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f) del presente articolo, istituiscono, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, ovvero provvedono ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

ART. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui al precedente articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istitu-

lare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. *Identico.*

ART. 3.

1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o

zioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e la relativa informazione dei lavoratori stranieri;

d) l'inserimento dei lavoratori stranieri nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori stranieri e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto alla consulta di cui al precedente articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) identica;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) identica;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) identica;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) identica.

2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

ART. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.

ART. 4.

1. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, fissa, con propri decreti, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori stranieri legalmente residenti in Italia o dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute

hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA.

ART. 5.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono es-

in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

ART. 5.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici la regola è costituita

sere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative alla attuazione della lettera a);

c) identica;

d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. *Identico.*

ART. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici

dalla chiamata nominativa. Essi sono altresì autorizzati al lavoro a tempo parziale, qualora abbiano possibilità di alloggio.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori familiari dei lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 4, e prima dei lavoratori stranieri residenti all'estero in cerca di prima occupazione.

ART. 6.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della mano d'opera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemperare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE.

ART. 7.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 4.

avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5.

ART. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE.

ART. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di polizia di Stato.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso, ai sensi del precedente articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico non coniugati, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

6. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

7. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

8. La partecipazione alle consulte di cui al comma precedente è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

9. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e suc-

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza,

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. *Identico.*

Soppresso.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

6. *Identico.*

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori immigrati che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

ART. 8.

1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore immigrato può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. In accordo con il Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere *g*) ed *h*), e 16 della predetta legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di organizzare analoghi corsi.

3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere *g*) ed *h*), e 16 della predetta legge il ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavo-

cessive modificazioni ed integrazioni, sono stese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

ART. 9.

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere *g*) ed *h*), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

Soppresso.

ratori stranieri, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nelle materie di loro competenza, promuove altresì, a norma degli articoli 14, lettere *g)* ed *h)*, e 16 della legge di cui ai precedenti commi 2 e 3, corsi di lingua e cultura italiane per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori stranieri immigrati che frequentano le scuole italiane.

5. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui al precedente articolo 2, che prevede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari.

6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

ART. 9.

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

ART. 10.

1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorran ventiquattro mesi

Soppresso.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. *Identico.*

ART. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

ART. 11.

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorran ventiquattro

dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

(Cfr. comma 5 testo Camera).

3. Qualora l'autorità competente ne disponga il rimpatrio, il lavoratore straniero può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, del luogo in cui ha sede l'impresa o risiede il datore di lavoro.

4. Il deposito del ricorso di cui al comma precedente sospende, fino alla decisione di primo grado, l'eventuale provvedimento di espulsione.

5. La perdita del posto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero non costituisce di per sé motivo di espulsione.

mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Soppresso.

(Cfr. comma 3 testo Senato).

ART. 11.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge e delle disposizioni amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni lavoratore reclutato.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda di lire 500 mila e con l'arresto da 3 mesi a 1 anno per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

ART. 12.

1. È istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, finanziato mediante un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero, oppure a carico del datore di lavoro, che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

ART. 12.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno.

ART. 13.

1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

ART. 13.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri ;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- e) gli artisti e lavoratori dello spettacolo, la competenza per i quali resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;
- f) i marittimi.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

ART. 14.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
- f) identica.

2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi richiedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica altresì ai cittadini di Stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali, in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

ART. 14.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI
PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 15.

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non-

per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

ART. 15.

1. *Identico.*

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI
PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 16.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla

ché i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, purché già non regolarizzati, sono tenuti a darne comunicazione ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'ispettorato del lavoro, provvede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al presente comma attraverso i patronati e le organizzazioni sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

2. La regolarizzazione comporta, per il lavoratore immigrato clandestinamente:

a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 1 della presente legge, se trattasi di lavoratore già occupato;

stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.

2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.

4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.

b) l'iscrizione nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;

c) l'automatica concessione, in ogni caso, dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.

3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

4. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.

5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.

Soppresso.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.

7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'Ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo sono puniti con la multa prevista dall'articolo 11. Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

ART. 16.

1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è am-

8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 1.

9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.

10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 17.

1. *Identico.*

messo ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.

2. Ai lavoratori stranieri immigrati si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.

3. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 15.

ART. 17.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Soppresso.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

ART. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al paese di provenienza.

ART. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.